

VERBALE DI ACCORDO

Addì 7 marzo 2011 si sono incontrati in Roma Finmeccanica Spa e le Segreterie Nazionali FIM - FIOM - UILM

Con riferimento a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia di applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, ed in particolare dall'art. 5 d.l. 185/2008, dal combinato disposto dell'art. 53, comma 1 del d.l. 78/2010 e dell'art. 1, comma 47 della l. 220/2010, nonché alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011,

LE PARTI CONCORDANO CHE

al fine di migliorare la competitività del sistema aziendale, tutti gli strumenti di flessibilità previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla Contrattazione Aziendale, così come espressamente disciplinati e che qui si intendono integralmente recepiti, sono utilizzati per garantire incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

In via esplicativa, ma non esclusiva, si fa riferimento a:

- lavoro notturno
- lavoro festivo, reso nella giornata domenicale, quando il lavoratore abbia usufruito del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica
- lavoro a turni e ogni altra forma di flessibilità di regime di orario finalizzata al miglioramento dell'efficienza organizzativa
- nel caso di lavoro a tempo parziale, al lavoro supplementare reso nei limiti dell'orario a tempo pieno
- lavoro straordinario che, ferme restando le disposizioni di legge e di contratto in materia, deve essere autorizzato dall'Azienda ed utilizzato per motivi eccezionali legati ad incrementi di produttività, efficienza organizzativa e comunque per il miglioramento della competitività aziendale.


SULLA BASE DI QUANTO SOPRA CONCORDATO

e con riferimento agli strumenti concretamente applicati, l'Azienda, in attuazione delle disposizioni normative richiamate in premessa, applicherà, con efficacia dal 1 gennaio 2011, il regime di imposta sostitutiva del 10% a tutto il personale dipendente e con contratto di somministrazione, in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla normativa vigente.


p. FIM CISL



p. FIOM CGIL



p. UILM UIL



p. FINMECCANICA Spa

